

**Regolamento
sulla perequazione finanziaria intercomunale
(RPI)¹**

del 3 dicembre 2002 (stato 1° giugno 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002,

decreta:

Capitolo primo
Elementi di computo

Gettito dell'imposta cantonale per comune²

Art. 1 ¹Il gettito dell'imposta cantonale, per comune, di un determinato anno comprende le seguenti componenti:

- a) il gettito delle tassazioni emesse delle persone fisiche, riparti intercomunali compresi, di quell'anno;
- b) il gettito delle tassazioni emesse delle persone giuridiche, riparti intercomunali compresi, di quell'anno;³
- c) il gettito dell'imposta alla fonte di quell'anno;
- d) ...;⁴
- e) il contributo di livellamento della potenzialità fiscale di quell'anno;
- f) le tassazioni dell'esercizio o degli esercizi precedenti a quell'anno per le classificazioni non ancora emesse (persone fisiche e persone giuridiche).

²All'importo di cui al cpv. 1 è aggiunta, per ogni comune, la differenza derivante dal ricalcolo degli accertamenti dei 5 anni precedenti.⁵

³I comuni possono richiedere, entro la fine di aprile, la deduzione delle perdite comprovate e maturate nell'anno che precede l'accertamento, per l'importo che supera lo 0.5% del precedente gettito di imposta cantonale.⁶

Scopo

Art. 2⁷ Il gettito dell'imposta cantonale di un determinato anno, così definito, serve come componente del gettito delle risorse fiscali del medesimo anno e come base di calcolo in particolare per la determinazione dei contributi dei comuni agli oneri relativi:

- a) alla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (art. 34) del secondo anno successivo;
- b) alle spese sull'assicurazione malattia, sull'AVS, sull'AI e sulle prestazioni complementari AVS/AI del secondo anno successivo;
- c) alla legge concernente il promovimento, coordinamento e sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane (art. 6a) e il contributo relativo alla legge sull'assistenza e cura a domicilio (art. 35), del secondo anno successivo.

Competenze

Art. 3⁸ L'accertamento del gettito dell'imposta cantonale di un determinato anno è effettuato dalla Sezione degli enti locali nel terzo anno successivo tramite la Divisione delle contribuzioni con la collaborazione dei comuni.

Gettito delle risorse fiscali

¹ Titolo modificato dal R 24.2.2021; in vigore dal 26.2.2021 - BU 2021, 80.

² Nota marginale modificata dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133.

³ Lett. modificata dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.

⁴ Lett. abrogata dal R 13.9.2022; in vigore dal 16.9.2022 - BU 2022, 222; precedente modifica: BU 2009, 134.

⁵ Cpv. introdotto dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133.

⁶ Cpv. introdotto dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133.

⁷ Art. modificato dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.

⁸ Art. modificato dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.

Art. 4 Il gettito delle risorse fiscali comunali di un determinato anno comprende le seguenti componenti:

- a) il gettito dell'imposta cantonale del comune di quell'anno;
- b) il gettito dell'imposta personale comunale di quell'anno;
- c) il gettito dell'imposta immobiliare comunale di quell'anno.
- d) ...⁹

Scopo

Art. 5 Il gettito delle risorse fiscali così definito è utilizzato per il calcolo:

- a) del contributo dei comuni di tre anni dopo al fondo di perequazione;¹⁰
- b) delle risorse fiscali pro capite quale componente a) dell'indice di capacità finanziaria di cui all'art. 9 della legge.

Competenze

Art. 6¹¹ L'accertamento del gettito delle risorse fiscali comunali di un determinato anno è effettuato nel terzo anno successivo dalla Sezione degli enti locali.

Popolazione

Art. 7¹² ¹La popolazione utilizzata ai fini della presente legge è la popolazione residente permanente al 31 dicembre; questa è utilizzata la prima volta per il dato dell'anno 2011.

²Di regola deve servire per le utilizzazioni di tipo finanziario.

³L'Ufficio cantonale di statistica è competente per la sua pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale (in seguito FU).

⁴Per gli anni precedenti il 2011 fanno stato i dati relativi alla popolazione finanziaria.

Capitolo secondo

Elementi di computo per il contributo di livellamento della potenzialità fiscale (in seguito: contributo di livellamento)

Gettito delle risorse fiscali per il calcolo del contributo di livellamento

Art. 8 ¹Il gettito delle risorse fiscali, determinate secondo l'art. 4 e utilizzate per il calcolo del contributo di livellamento di un dato anno non tengono conto, nel gettito dell'imposta cantonale, del contributo di livellamento di quell'anno.

²Il pro capite delle risorse fiscali è calcolato dividendo la media aritmetica di cinque anni delle risorse fiscali con la media aritmetica di cinque anni della popolazione residente permanente al 31 dicembre; è riservato l'art. 7 cpv. 4. Per entrambi i fattori si considerano i valori di quattro anni prima fino a otto anni prima dell'anno per il quale si calcola il contributo di livellamento.¹³

³Il contributo ha validità per l'anno successivo a quello in cui viene calcolato.¹⁴

Moltiplicatore comunale medio (MCM) e moltiplicatore comunale coordinato (MCC)¹⁵ (art. 7 L)

Art. 9¹⁶ ¹Il moltiplicatore comunale medio si calcola moltiplicando il gettito base cantonale di ogni comune per i relativi moltiplicatori d'imposta e dividendo la somma totale per il gettito base cantonale totale dei comuni.¹⁷

²Il gettito base è composto dal gettito cantonale delle persone fisiche e dal gettito cantonale delle persone giuridiche.

⁹ Lett. abrogata dal R 13.9.2022; in vigore dal 16.9.2022 - BU 2022, 222; precedente modifica: BU 2009, 134.

¹⁰ Lett. modificata dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.

¹¹ Art. modificato dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.

¹² Art. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191; precedente modifica: BU 2011, 119.

¹³ Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2009, 134; BU 2012, 91.

¹⁴ Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

¹⁵ Nota marginale modificata dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

¹⁶ Art. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191; precedente modifica: BU 2009, 134.

¹⁷ Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

³Per il contributo di livellamento di un determinato anno il moltiplicatore comunale medio viene calcolato utilizzando i moltiplicatori d'imposta di due anni prima e il gettito base cantonale di cinque anni prima.¹⁸

⁴Il moltiplicatore comunale medio quale parametro per il calcolo del contributo di livellamento è utilizzato con arrotondamento all'unità più vicina.

⁵Ogni anno la Sezione degli enti locali effettua la pubblicazione nel Foglio ufficiale del moltiplicatore comunale medio, valido quale parametro per il calcolo del contributo di livellamento di due anni dopo. Nel Foglio ufficiale viene inoltre pubblicata la scala di corrispondenza tra il moltiplicatore comunale coordinato e la percentuale di diritto al contributo di livellamento dei comuni beneficiari (art. 5 cpv. 1 della legge) e la scala di corrispondenza tra il moltiplicatore comunale coordinato e il coefficiente di ponderazione del surplus delle risorse fiscali utilizzato per il calcolo del contributo di livellamento a carico dei comuni paganti (art. 6 cpv. 1 della legge).¹⁹

⁶Il moltiplicatore comunale coordinato per il calcolo del contributo di livellamento di cui agli articoli 5 e 6 della legge è quello dell'anno precedente a quello del contributo da calcolare.²⁰

⁷Per moltiplicatore comunale coordinato ai sensi del presente regolamento e della relativa legge, si intende quello definito nell'art. 177 cpv. 6 della legge organica comunale del 10 marzo 1987. Esso è calcolato ogni anno dalla Sezione degli enti locali e pubblicato nel Foglio ufficiale non appena possibile sulla base dei moltiplicatori di un determinato anno e dei gettiti base cantonali accertati di tre anni prima. Il moltiplicatore comunale coordinato è arrotondato all'unità intera.²¹

Calcolo del contributo di livellamento spettante ai comuni beneficiari

(art. 4 e 5 L)

Art. 10²² Il Consiglio di Stato per il tramite della Sezione degli enti locali determina il contributo di livellamento spettante al Comune beneficiario (Comune con risorse fiscali pro capite inferiori al 90% della media), come segue:

Se: $rf_{co} + [(90\% \text{ di } rf_{ca}) - rf_{co}] \times 20\% > 70\% \text{ } rf_{ca}$

CL = $[(90\% \text{ di } rf_{ca}) - rf_{co}] \times 20\% \times pop. \times \text{coeff. art. 5 cpv. 1 legge}$;

Se: $rf_{co} + [(90\% \text{ di } rf_{ca}) - rf_{co}] \times 20\% < 70\% \text{ } rf_{ca}$

CL = $[(rf_{ca} \times 70\%) - rf_{co}] \times pop. \times \text{coeff. art. 5 cpv. 1 legge}$

dove:

CL: contributo di livellamento per l'anno t⁰

rf co: media delle risorse fiscali pro capite del Comune per i cinque anni da t⁴ a t⁸

rf ca: media delle risorse fiscali pro capite cantonali per i cinque anni da t⁴ a t⁸

pop.: media della popolazione residente permanente al 31 dicembre del Comune per i cinque anni da t⁴ a t⁸.

Calcolo del surplus delle risorse fiscali

(art. 6 cpv. 1 L)

Art. 11²³ Il surplus delle risorse fiscali dei comuni paganti (comuni con risorse fiscali pro capite superiori alla media), è determinato come segue:

Srf: $(rf_{co} - rf_{ca}) \times pop. \times \text{coeff. art. 6 cpv. 1 della legge}$

dove:

Srf: surplus delle risorse fiscali per il CL dell'anno t⁰

coeff. art. 6 cpv. 1 legge: $MCC - 0,4 \times [(MCM + 15\%) - MCC]$.

Calcolo della percentuale di prelievo a carico dei comuni paganti

(art. 6 cpv. 1 L)

Art. 12 La percentuale di prelievo risulta dalla divisione del totale del contributo di livellamento spettante ai comuni beneficiari (art. 10) con il totale del surplus delle risorse fiscali dei comuni paganti (art. 11).

Calcolo del contributo prelevato ai comuni paganti

(art. 6 cpv. 1 L)

¹⁸ Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

¹⁹ Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

²⁰ Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

²¹ Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

²² Art. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2009, 134; BU 2011, 119; BU 2012, 191.

²³ Art. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedente modifica: BU 2012, 191.

Art. 13 Il contributo a carico dei comuni paganti è calcolato come segue:
CL = Surplus risorse fiscali (art. 11) x percentuale di prelievo (art. 12)

Criteri di ripresa

(art. 5 cpv. 3 L)

Art. 14²⁴ 1Per determinare la ripresa del contributo di livellamento di un dato anno, la Sezione degli enti locali in collaborazione con i comuni, analizza e se del caso corregge il risultato dell'esercizio prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- a) la valutazione del gettito d'imposta;
- b) eventuali correzioni degli ammortamenti, se le norme che le regolano non sono rispettate;
- c) l'applicazione di adeguate tasse causali e il prelievo dei contributi di miglioria;
- d) le eventuali uscite per investimenti contabilizzate come spese di gestione corrente;
- e) l'ammontare dell'eccedenza di bilancio, riprendendo il 25% dell'eccedenza rispetto al gettito di imposta cantonale base del comune;
- f) altre contabilizzazioni o spese inusuali volte in modo evidente a peggiorare il risultato di gestione corrente.

²La ripresa è effettuata solo se l'eccedenza di bilancio, alla fine dell'anno per il quale è calcolata, tenuto conto delle eventuali correzioni, è superiore al 50% del gettito di imposta cantonale.

Utilizzo delle riprese

(art. 5 cpv. 3 L)

Art. 14a²⁵ 1Almeno il 50% delle riprese effettuate devono essere computate in deduzione del fabbisogno di prelievo del prossimo contributo.

²Il fondo di riserva del contributo di livellamento non può superare i 5 mio di franchi.

Riduzione del moltiplicatore comunale coordinato

(art. 5 cpv. 3 e 6 cpv. 2 L)²⁶

Art. 15²⁷ 1Il Consiglio di Stato stabilisce l'eventuale presenza di moltiplicatori d'imposta tenuti artificialmente elevati, sulla base dei seguenti elementi:

- l'eccedenza di bilancio, quando supera due volte il gettito di imposta cantonale base del comune in conseguenza di ripetuti avanzi d'esercizio;
- la presenza a bilancio di un debito pubblico negativo;
- il mancato prelievo o un prelievo insufficiente di tasse causali;
- la formazione di accantonamenti non giustificati a carico del risultato annuale;
- la registrazione di spese di investimento a carico della gestione corrente;
- ogni altra fattispecie tendente a peggiorare artificialmente i risultati d'esercizio.²⁸

²Il Consiglio di Stato effettua le verifiche ed i calcoli sulla base degli ultimi conti comunali disponibili e, se del caso, intima ai comuni interessati la propria decisione che sarà applicata al contributo successivo alla sua crescita in giudicato; i primi conti consuntivi utilizzabili sono quelli dell'anno 2012.

³La riduzione è calcolata di principio traducendo in punti di moltiplicatore comunale coordinato l'eccedenza di bilancio in esubero, il debito pubblico negativo, i mancati ricavi o le spese non riconosciute, ritenuta una riduzione massima di 10 punti di moltiplicatore comunale coordinato.²⁹

⁴La riduzione del moltiplicatore comunale coordinato, per i comuni beneficiari, è sussidiaria rispetto alla procedura di ripresa di cui all'art. 5 cpv. 2 della legge; le due misure non possono sommarsi.³⁰

Capitolo terzo Compensazione verticale

Determinazione dell'indice di capacità finanziaria

(art. 9 L)

²⁴ Art. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2011, 119; BU 2014, 527.

²⁵ Art. introdotto dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

²⁶ Nota marginale modificata dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - 2025, 118.

²⁷ Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

²⁸ Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025,118; precedente modifica: BU 2016, 498.

²⁹ Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

³⁰ Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.

Art. 16³¹ Ogni anno pari, con validità per i due anni successivi, è calcolato l'indice di capacità finanziaria composto da cinque sottoindici parziali definiti come segue:

- a) gettito delle risorse fiscali pro capite (valore triplo):
 - risorse fiscali di tre anni prima (rispetto all'anno di calcolo) (art. 4 e 5);
 diviso
 - la popolazione residente permanente al 31 dicembre di tre anni prima (rispetto all'anno di calcolo) (art. 7);³²
 - b) gettito dell'imposta federale diretta (IFD) pro capite (valore semplice):
 - l'IFD è definita dalla legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990;
 - l'accertamento dell'IFD e il calcolo del gettito pro capite è effettuato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni;
 - l'IFD pro capite è quello dell'ultimo periodo di tassazione disponibile;
 - c) percentuale dei contribuenti soggetti all'IFD (valore semplice):
 - numero di assoggettati all'IFD dell'ultimo periodo disponibile;
 diviso
 - numero di assoggettati all'imposta cantonale per lo stesso periodo;
 - d) il moltiplicatore comunale coordinato dell'anno di calcolo. Nei casi di recente aggregazione: il moltiplicatore comunale coordinato medio dei comuni aggregati ponderato con l'ultimo gettito di imposta cantonale base accertato;³³
 - e) evoluzione della popolazione (valore semplice).
- Sono considerati i seguenti 3 fattori:
- crescita della popolazione 1850-1950;
 - crescita della popolazione 1950-1980;
 - crescita della popolazione 1980-ultimo anno disponibile.

Categorie e zone

Art. 17 ¹Nei casi previsti dalla legge, i sussidi dello Stato ai comuni e le partecipazioni di questi alle spese cantonali sono calcolati secondo l'aggruppamento degli indici di capacità finanziaria in categorie e zone. Le categorie e le zone secondo le quali sono classificati i comuni sono le seguenti:

- a) categoria comuni finanziariamente forti zona superiore: indice oltre 105.00;
- b) categoria comuni finanziariamente forti zona inferiore: indice da 90.01 a 105.00;
- c) categoria comuni finanziariamente medi zona superiore: indice da 75.01 a 90.00;
- d) categoria comuni finanziariamente medi zona inferiore: indice da 60.01 a 75.00;
- e) categoria comuni finanziariamente deboli zona superiore: indice da 45.01 a 60.00;
- f) categoria comuni finanziariamente deboli zona inferiore: indice fino a 45.00.

²L'indice di forza finanziaria e il suo aggruppamento in categorie e zone, calcolati ogni anno pari, esplicano effetti con il 1° gennaio dell'anno successivo.³⁴

³L'indice di capacità finanziaria è calcolato dalla Sezione degli enti locali e pubblicato sul FU.

Capitolo quarto Aiuto agli investimenti dei comuni

Anni di riferimento dei parametri

(art. 14 cpv. 3 L)

Art. 18³⁵ I moltiplicatori di riferimento sono quelli dell'anno precedente la richiesta di aiuto, le risorse fiscali pro capite quelle dell'ultimo accertamento. I moltiplicatori devono essere conformi alla condizione di cui all'art. 14 cpv. 3 della legge almeno fino e compreso l'anno successivo a quello del termine dei lavori che hanno beneficiato dell'aiuto.

Procedura e documentazione

Art. 19 ¹L'istanza può essere inoltrata dal municipio sia dopo il voto da parte del legislativo comunale sia a titolo preventivo. Nel primo caso all'istanza sono allegati i progetti dell'opera, il preventivo di spesa, il piano finanziario, il messaggio municipale, i rapporti delle commissioni del

³¹ Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119; precedente modifica: BU 2009, 134.

³² Lett. modificata dal R 21.11.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 542.

³³ Lett. modificata dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedente modifica: BU 2012, 191.

³⁴ Cpv. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

³⁵ Art. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2011, 119; BU 2012, 191.

legislativo comunale e l'estratto del verbale del legislativo comunale relativo all'approvazione del credito. Nel caso di richiesta preventiva il municipio allega all'istanza la documentazione in suo possesso.

²Ogni oggetto necessita di una richiesta separata.

Investimenti di poca entità

(art. 14 cpv. 5 L)

Art. 20³⁶ Di regola sono prese in considerazione le richieste di aiuto per investimenti che, al netto di sussidi e contributi, comportano un'uscita residua superiore all'autofinanziamento potenziale annuo e superiore a fr. 200'000.–.

Investimenti finanziati tramite tasse causali³⁷

(art. 14a cpv. 4 L)

Art. 21 ¹L'aiuto agli investimenti per i servizi i cui costi di gestione devono essere coperti attraverso il prelievo di tasse d'uso, quali la fornitura di acqua potabile, la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti e la depurazione delle acque, viene calcolato in modo che le spese di gestione, comprensive di interessi e ammortamenti amministrativi, possano essere finanziate attraverso tasse d'uso socialmente sopportabili.

²Il comune è tenuto a richiedere ogni sussidio cantonale e federale e a prelevare i contributi previsti dalle leggi vigenti che saranno computati nella determinazione dell'aiuto agli investimenti.

³La Sezione enti locali determina l'aiuto computando adeguate tasse causali, previa verifica dell'entità della spesa di investimento, dei sussidi e dei contributi, in collaborazione con i competenti uffici cantonali.³⁸

Altri investimenti

(art. 14 e 14a L)

Art. 22³⁹ ¹Nel decidere l'aiuto il Consiglio di Stato tiene conto dell'obbligatorietà, dell'urgenza e dell'interesse pubblico dell'investimento.

²La commisurazione dell'aiuto avviene sulla base dei seguenti parametri:

- l'investimento netto per l'opera di cui si chiede l'aiuto;
- l'autofinanziamento potenziale annuo pari al 15% delle risorse fiscali e del contributo di localizzazione geografica;
- l'autofinanziamento globale pari all'autofinanziamento potenziale annuo moltiplicato per il coefficiente risultante dal rapporto tra l'investimento netto pro capite dell'opera di cui si chiede l'aiuto e l'investimento netto pro capite medio cantonale determinato dalla Sezione degli enti locali tramite la statistica finanziaria dei comuni. Il suddetto coefficiente è posto come minimo a 1 ed al massimo a 6;
- l'aiuto è di regola pari alla differenza tra l'investimento netto e l'autofinanziamento computabile, ritenuto il massimo del 90% dell'investimento netto previsto dall'art. 14 cpv. 4 della legge;
- nella determinazione dell'aiuto si tiene conto di eventuali altri elementi che possono incidere in modo rilevante sulla situazione finanziaria del comune.

Altri criteri d'esame delle istanze

Art. 23 ¹Il Consiglio di Stato si riserva di esaminare i progetti per i quali si richiede l'aiuto agli investimenti anche dal profilo della parsimonia e dell'economicità.

²Il dipartimento pianifica, in collaborazione con il comune e con i competenti uffici cantonali, una suddivisione temporale delle uscite di investimento sostenibile per le finanze comunali e compatibile con le disponibilità del fondo di perequazione.

Inizio anticipato dei lavori

(art. 14 cpv. 2 L)

Art. 24⁴⁰ L'aiuto non può essere concesso a lavori iniziati salvo in casi di assoluta urgenza; in questi casi al comune viene rilasciata un'autorizzazione ad iniziare i lavori anticipatamente, che non conferisce diritto alla concessione dell'aiuto.

Capitolo quinto

³⁶ Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

³⁷ Nota marginale modificata dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

³⁸ Cpv. modificato dal R 20.12.2005; in vigore dal 23.12.2005 - BU 2005, 450.

³⁹ Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

⁴⁰ Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

Contributi ricorrenti per gli oneri legati alla localizzazione geografica

Comuni beneficiari

(art. 15 cpv. 4 L)

Art. 25⁴¹ I seguenti comuni beneficiano del contributo per gli oneri legati alla localizzazione geografica:

Distretto di Mendrisio: Breggia e Castel San Pietro (limitatamente alle frazioni di Monte, Casima e Campora).

Distretto di Lugano: Alto Malcantone, Aranno, Arogno, Bioggio (limitatamente alla frazione di Iseo), Cademario, Capriasca, Lema (limitatamente alla frazione di Migliaglia), Lugano (limitatamente ai comprensori degli ex comuni di Bogno, Certara, Cimadera e Valcolla), Monteceneri (limitatamente alla frazione di Medaglia) e Val Mara (limitatamente alla frazione di Rovio).

Distretto di Locarno: Centovalli, Gambarogno (limitatamente alla frazione di Indemini), Mergoscia, Onsernone, e Verzasca.

Distretto di Vallemaggia: Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Lavizzara, Linescio e Maggia.

Distretto di Bellinzona: Bellinzona (limitatamente ai comprensori degli ex comuni di Pianezzo e Sant'Antonio) e Isonne.

Distretto di Blenio: Acquarossa, Blenio, Serravalle.

Distretto di Leventina: Airolo, Bedretto, Dalpe, Faido, Giornico, Personico, Pollegio e Quinto.

Art. 26-28 ...⁴²

Determinazione del contributo

Art. 29⁴³ 1) I comuni elencati all'art. 25 ricevono una quota parte sul montante totale del contributo secondo l'art. 15 cpv. 1 della legge, calcolata moltiplicando il percento relativo alla superficie per il fattore relativo alla sua altitudine.

Calcolo del percento relativo alla superficie del comune beneficiario o del comprensorio comunale beneficiario secondo l'art. 25 (in seguito CB):

$$p_k = \left(\frac{sen_k}{\sum_{i \in CB} sen_i} \times 0.7 + \frac{sba_k}{\sum_{i \in CB} sba_i} \times 0.2 + \frac{si_k}{\sum_{i \in CB} si_i} \times 0.1 \right) \times 100$$

dove:

p_k = percento relativo alla superficie del CB

sen_k = superficie edificabile netta del CB in ha comprensiva delle zone per attrezzature e edifici pubblici (ponderazione 70%)

sba_k = superfici boscate e superfici agricole utili del CB in ha (20%)

si_k = superfici improduttive del CB in ha (10%)

$\sum_{i \in CB} sen_i$ = superficie edificabile netta di tutti i CB in ha, comprensiva delle zone per attrezzature e edifici pubblici

$\sum_{i \in CB} sba_i$ = superfici boscate e superfici agricole utili di tutti i CB in ha

$\sum_{i \in CB} si_i$ = superfici improduttive di tutti i CB in ha

inoltre: il pedice «k» indica il CB per il quale è effettuato il calcolo

il pedice «i» indica un comune dell'insieme dei CB

Calcolo dell'altitudine del CB:

⁴¹ Art. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2011, 119; BU 2017, 207 e 311.

⁴² Art. abrogati dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

⁴³ Art. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 430; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2011, 119.

$$a_k = \frac{H_k + h_k}{2}$$

dove:

a_k = altitudine del CB

H_k = altitudine del nucleo abitato sito alla quota maggiore

h_k = altitudine del nucleo abitato sito alla quota minore

Calcolo del fattore relativo all'altitudine del CB:

$$f_k = 1 + \frac{a_k - A_{\min}}{A_{\max} - A_{\min}}$$

dove:

f_k = fattore relativo all'altitudine del CB

$A_{\max} = \max_{i \in CB}(a_i)$ = altitudine del CB più alto

$A_{\min} = \min_{i \in CB}(a_i)$ = altitudine del CB più basso

Calcolo del contributo ricorrente per la localizzazione geografica del CB:

$$LocGeo_k = M \times \frac{p_k \times f_k}{\sum_{i \in CB} (p_i \times f_i)}$$

dove:

$LocGeo_k$ = contributo ricorrente per la localizzazione geografica del CB (arrotondato a fr. 1000):

M = montante a disposizione secondo l'art. 15 cpv. 1 L (arrotondato a fr. 1000).

²I dati relativi alla superficie edificabile netta sono quelli elaborati dalla Sezione dello sviluppo territoriale del Dipartimento del territorio; quelli relativi alle altre superfici sono fornite dall'Ufficio federale di statistica nella «Statistica delle superfici». Tali dati sono pubblicati sull'Annuario statistico ticinese.

Le altitudini sono definite dalla Sezione degli enti locali con la collaborazione dei comuni.

³I parametri utilizzati per il calcolo dei contributi di cui al capoverso 1, escluso M, sono aggiornati ogni 4 anni, negli anni delle elezioni comunali generali, la prima volta nel 2012. Gli stessi sono intimati ai comuni beneficiari per eventuali osservazioni.

Regole in caso di aggregazione di comuni

(art. 15 cpv. 1 L)

Art. 30⁴⁴ ¹In caso di aggregazione tra comuni beneficiari, e fino alla revisione del calcolo prevista dall'art. 29 cpv. 3, ai nuovi comuni viene versato il contributo precedentemente calcolato per i comuni aggregati.

²In caso di aggregazione tra comuni non beneficiari e comuni beneficiari, al nuovo comune spetta il contributo relativo al territorio degli ex comuni beneficiari. In mancanza di dati statistici sulle singole frazioni, sono mantenuti gli ultimi dati disponibili relativi agli ex comuni.

Capitolo sesto

Organi decisionali e amministrazione del fondo di perequazione

Competenza

Art. 31 ¹Competente a decidere le misure di intervento è il Consiglio di Stato.

²Le misure di intervento sono proposte dalla Commissione della perequazione intercomunale, tramite il Dipartimento delle istituzioni.

Commissione della perequazione finanziaria intercomunale

(art. 18 cpv. 1 L)

⁴⁴ Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2008, 527.

Art. 32 1Il Consiglio di Stato nomina ogni 4 anni la commissione e ne designa il presidente ed il segretario.

La commissione è composta di:

- a) 5 rappresentanti dei comuni;
- b) 4 rappresentanti dello Stato.

²Nella designazione dei rappresentanti dei comuni si tiene conto di un'equa distribuzione fra i comuni che finanziano i fondi di perequazione e i comuni che ne beneficiano.

Facoltà del presidente

Art. 33 Il presidente della commissione ha inoltre la facoltà:

- a) di chiamare ai lavori commissionari, quando se ne presenti l'opportunità e a titolo consultivo, anche altre persone;
- b) di indire sopralluoghi o sedute fuori sede, quando le singole pratiche lo esigono.

Compiti

Art. 34⁴⁵ 1La commissione dà il proprio preavviso al Consiglio di Stato:

- a) per gli aiuti agli investimenti dei comuni secondo l'art. 14 della legge;
- b) sulla dotazione e sul finanziamento del fondo di perequazione di cui all'art. 16 della legge;
- c) su altri rilevanti problemi concernenti la perequazione finanziaria intercomunale.

²La commissione è inoltre informata sul contributo di livellamento della potenzialità fiscale, sulla graduatoria degli indici di capacità finanziaria, sulle calcolazioni relative al contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica, sui contributi supplementari e sull'evoluzione del gettito fiscale cantonale.

Fondo di perequazione

Art. 35 1Nel corso dell'anno il Cantone e i comuni secondo l'art. 16 cpv. 2 della legge mettono a disposizione del fondo di perequazione gli ammontari necessari al finanziamento degli esborsi dell'anno. Nella determinazione dei contributi del Cantone e dei comuni per il finanziamento del fondo di un dato anno si tiene conto del saldo del fondo di inizio anno.

²Dal fondo di perequazione sono prelevati i contributi e gli aiuti previsti agli articoli 14 e 22 della legge.⁴⁶

³Il moltiplicatore comunale coordinato ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. b della legge è quello dell'anno precedente a quello per cui si preleva il finanziamento del fondo di perequazione.⁴⁷

Capitolo settimo **Norme transitorie**

Adeguamento accertamento gettito

Art. 36⁴⁸ 1L'art. 1 cpv. 2 si applica gradualmente a partire dall'accertamento 2015; questo si effettua senza correzione degli accertamenti precedenti.

²Le correzioni degli accertamenti precedenti saranno introdotte come segue:

- accertamento 2016: correzioni gettito 2015;
- accertamento 2017: correzioni gettiti 2015 e 2016;
- accertamento 2018: correzioni gettiti 2015-2017;
- accertamento 2019: correzioni gettiti 2015-2018;
- accertamento 2020: correzioni gettiti 2015-2019.

³Dall'accertamento del gettito 2021 si continuerà con le correzioni dei 5 gettiti precedenti quelli dell'anno per cui si effettua l'accertamento.

Capitolo ottavo **Disposizioni abrogative ed entrata in vigore**

Disposizioni abrogative

Art. 37 È abrogato il regolamento d'applicazione della legge sulla compensazione intercomunale del 24 agosto 1988.

⁴⁵ Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

⁴⁶ Cpv. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191.

⁴⁷ Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedente modifica: BU 2012, 191.

⁴⁸ Art. reintrodotta dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133; precedente modifica: BU 2011, 119.

184.310

Entrata in vigore

Art. 38 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Publicato nel BU **2002**, 445.